

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 24 del 15.5.2009

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

LA COMUNITÀ, LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità di S. Stefano di Magra l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2

Il Territorio

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di S. Stefano di Magra definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri. Tali confini possono essere modificati per conseguire una più omogenea affinità culturale delle zone e una più efficiente organizzazione dei servizi.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. Il Territorio del Comune di S. Stefano di Magra, così come legislativamente delimitato, costituisce espressione del bene ambiente, da difendere, valorizzare e rendere sempre più vivibile per la comunità e per tutti coloro che intendono conoscerlo e goderne.

4. Il Comune riconosce nell'ambiente un valore ed una componente essenziale della persona umana e della sua sicurezza, che rimane al centro della società civile delle istituzioni.

Art. 3 La Sede

1. La sede del Comune di S. Stefano di Magra è posta nella Casa Comunale ubicata nel capoluogo in piazza Matteotti, e può essere modificata solo con atto del Consiglio Comunale.

2. I suoi organi collettivi collegiali si riuniscono nella Sede Comunale od anche in luoghi diversi previa apposita deliberazione, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 4 Il Simbolo

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di S. Stefano di Magra e con lo stemma attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo stemma civico è così composto scudo azzurro con aquila dal volo abbassato, con la testa rivolta al naturale, coronata all'antica d'oro, tenente fra gli artigli i fulmini di Giove. Lo scudo è sormontato da Corona del Comune.

2. Uso dello stemma e del gonfalone saranno disciplinati da apposito

regolamento.

Art. 5 L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 6 Lo statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo.

CAPO II IL COMUNE RUOLO E FUNZIONI

Art. 7

Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento della Repubblica.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà.
3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità.
4. Persegue l'effettiva attuazione del principio delle "pari opportunità" e promuove iniziative volte al superamento degli ostacoli che ancora si frappongono. In particolare promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi Collegiali del Comune, nonché nelle aziende ed Enti o Istituzioni da esso dipendenti.
5. Promuove forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi negli ambiti territoriali della Val di Magra e del Vara e più in generale della Lunigiana Storica, caratterizzati da comuni con tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee al fine di renderne armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 8

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e le leggi attribuiscono ad altri soggetti.
3. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite o delegate da leggi statali e regionali.

4. Il Comune di S. Stefano di Magra opera in modo da:

a) realizzare un rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzioni attraverso la difesa e la garanzia degli spazi di libertà politica, sociale, economica, culturale, e quindi, morale;

b) promuovere le condizioni per una reale ed effettiva pari dignità di tutti i cittadini senza distinzioni di razza, sesso, situazioni fisiche, economiche, e opinioni politiche, sindacali, religiose;

c) stimolare ed incentivare le finalità e le possibilità di ogni cittadino per una completa realizzazione di sé con particolare riferimento ai giovani, affrontando il problema del lavoro, dell'inserimento sociale e della partecipazione attiva anche alla vita istituzionale;

d) contribuire alla crescita integrale della personalità del bambino fin dalla prima infanzia, in particolare attraverso il servizio educativo e sociale degli asili nido e delle scuole dell'obbligo;

e) sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona con particolare riguardo ai problemi degli anziani e dei soggetti deboli, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

f) promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue esperienze linguistiche, di costume e di tradizioni locali, ed in questa prospettiva operare per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, librario ed archivistico al fine di garantire una sua totale conoscenza e disponibilità anche in funzione didattica;

g) promuovere lo sport sia attraverso la creazione dei servizi, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria, sia valorizzando lo sport per tutti, inteso, secondo la definizione del Consiglio d'Europa, come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione, sia infine stimolando la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport;

h) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

i) sostenere e favorire le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole e turistiche) presenti sul territorio, promovendo la diffusione commerciale in ambiti sovracomunali anche attraverso l'istituzione di fiere, mercati e mostre di esposizioni dei prodotti locali;

l) favorire l'insediamento di nuove attività produttive garantendo la salvaguardia ambientale;

m) promuovere e favorire forme di volontariato finalizzate alla difesa della natura ed in particolare degli incendi boschivi e del degrado ecologico.

Art. 9

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere improntata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.

2. Il diritto dei cittadini alla partecipazione al procedimento amministrativo è garantito dalle norme del presente statuto e disciplinato da appositi regolamenti.

CAPO III LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 10 I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, debbono essere comunque sottoposti alle forme di consultazione popolare previste nel presente statuto.

CAPO IV LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 11 Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente

secondo criteri idonei a realizzarlo.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione concorrendo alla formazione di programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 12 Norme generali

1. Sono organi elettivi di Governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco. Ad essi spettano le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità in base alle rispettive competenze stabilite dallo Statuto e dalle leggi.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la

rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 14

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell'Ente ed adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo agli atti:

a) che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i criteri generali per la definizione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

c) di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed a agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti vigilanza;

f) di disciplina dei tributi e delle tariffe.

2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato a seguito della elezione del Sindaco e della nomina della Giunta Municipale.

3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti

l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.

Art. 15

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva della Amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 16

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma art. 42 del D.Lgs. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della

Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 17

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede a definire gli indirizzi generali in base ai quali il Sindaco deve provvedere alla scelta ed alla nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, in cui è parte il Comune stesso.

2. Rimane di competenza del Consiglio Comunale la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.

3. Il Consiglio comunale, nei casi cui compete la nomina, può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti e richiedere agli stessi una relazione periodica sull'attività svolta.

4. Al Consiglio comunale e al Sindaco, per quanto di competenza, spetta anche il potere di revoca dei rappresentanti di cui ai commi precedenti.

Art. 18

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il seggio che nel corso del mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del capoverso precedente.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II, Titolo III, D.Lgs. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo le procedure indicate dall'art. 69 D.Lgs. 267/2000. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- b) dal Segretario Comunale e dagli Uffici Comunali e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco per iscritto. Esse devono essere immediatamente protocollate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale deve provvedere alla surroga entro dieci giorni, quando le dimissioni non sono in numero tale da provocare lo scioglimento del Consiglio.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Il Consigliere Comunale deve far pervenire, per iscritto, la giustificazione motivata dell'assenza ad ogni seduta del Consiglio Comunale, alla Segreteria Comunale, o preventivamente o nei tre giorni immediatamente successivi alla seduta del Consiglio Comunale al quale non ha partecipato. Una volta accertate le assenze ingiustificate, il Presidente del Consiglio Comunale comunica ai Consiglieri l'inizio del procedimento, contestando all'interessato le assenze ingiustificate e assegnando al medesimo 15 giorni di tempo per le eventuali contro-deduzioni motivate. Le giustificazioni addotte dal Consigliere sono esaminate dal Consiglio al termine del periodo assegnato, con conseguente archiviazione del caso, se accolte, oppure con dichiarazione della decadenza della carica, se non accettate.

10. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Art.19

I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.

3. La conferenza dei Capo gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei

Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 20 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, dotandosi di apposito regolamento che ne stabilisce il numero e le competenze. Le commissioni devono essere nominate entro 90 giorni dalle elezioni della Giunta Municipale.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali, assicurando in esse la rappresentanza della minoranza consiliare.

3. La conferenza dei Capo gruppo, propone le designazioni in modo che la composizione di ciascuna Commissione sia conforme ai criteri indicati dal regolamento.

4. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

5. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

6. Il Sindaco, gli Assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
I Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

7. Il regolamento determina composizione, funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 21 Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, a tutti i Consiglieri e agli elettori nelle forme previste dall'art. 46.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 22

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri Comunali almeno 5 giorni, e per quelle straordinarie almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: in questo caso se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le

votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge e il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale nella sua funzione di verbalizzante può essere coadiuvato da un impiegato comunale da lui designato.

Art. 23 Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'ambito e gli obiettivi dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Con la presentazione della relazione conclusiva la Commissione si scioglie automaticamente.

Art. 24 Commissione d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi. Nella Commissione deve essere garantita la presenza della minoranza. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25
Composizione e Linee Programmatiche

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e dagli Assessori fino ad massimo di 6, in ottemperanza all'art. 47 D.Lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed assicurando di norma la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco. Il predetto provvedimento, che dovrà esser firmato per accettazione dal nominato, conterrà, di norma, l'indicazione delle materie e dei settori di attività allo stesso affidati. Il contenuto del citato atto di nomina potrà essere modificato in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione.

3. Dalle avvenute nomine assessoriali deve essere data comunicazione al Prefetto e al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, ai fini della sola presa d'atto da parte del Consiglio medesimo.

4. Entro 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative all'azione e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali. Con cadenza annuale il Consiglio, entro il 30 settembre, provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche attuate dal Sindaco e dalla Giunta. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è discusso ed approvato dal Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco può revocare, con proprio decreto, uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, altroché al Prefetto. All'atto di revoca, di uno o pi Assessori, deve essere collegato il successivo atto di nomina del nuovo o dei nuovi Assessori.

6. Allo stesso modo, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dalla carica per qualsiasi altra causa.

7. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale, partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

8. Non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non

possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 26 Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

3. Nella prima adunanza il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. Ove taluni Consiglieri non sono convalidati, il Consiglio provvede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. Nella stessa seduta si procederà a quanto previsto al punto 3) art. 25.

4. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 27 Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la

realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 28 Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

5. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

1. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Art. 29 Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. In ogni caso lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

4. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 30 Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle stesse. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio della surroga del dimissionario o del cessato, nonché della delega conferita e di eventuali mutamenti delle deleghe attribuite agli stessi Assessori.

2. Il Sindaco, qualora revochi uno o più Assessori deve darne motivata comunicazione al Consiglio. Tale comunicazione avviene, analogamente a quanto

stabilito nel comma 1, nella prima adunanza successiva alla revoca. Nella stessa seduta il Sindaco d comunicazione al Consiglio del nominato in sostituzione dell'Assessore revocato, nonché della delega conferita e di eventuali mutamenti nelle deleghe attribuite agli stessi Assessori.

Art. 31 Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale con funzioni anche di verbalizzante.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune o professionisti esterni incaricati dal Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti

ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 32 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono. Esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente.
2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capi gruppo.
4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
6. Nomina sulla base degli indirizzi generali del Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni in cui il Comune è parte. Nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64 bis del presente Statuto.
7. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
9. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
10. La durata in carica del Sindaco stabilita dalla Legge. Chi ha

ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 33 Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

2. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 34 Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco.

Art. 35 Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare determinate sue attribuzioni ad Assessori per la trattazione di affari determinati. La delega può essere conferita anche in materia o per finalità. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale, al Prefetto e alla Regione Liguria.

Art. 36
Consiglieri Delegati

1. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare a Consiglieri Comunali le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, ai sensi e nei limiti del comma 7, Art. 54, D.Lgs. 267/2000.

2. I Consiglieri delegati partecipano alle riunioni della Giunta Municipale, senza diritto di voto, per la trattazione delle materie oggetto della delega.

3. Il Sindaco può revocare o modificare la delega ai Consiglieri ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.

4. Nell'esercizio delle attività delegate i Consiglieri delegati sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto.

5. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale, al Prefetto o alla Regione Liguria.

6. Il Sindaco per un maggior coinvolgimento dei Consiglieri Comunali, può inoltre incaricare singoli Consiglieri di seguire e riferire su singole pratiche e specifiche materie.

Art. 37
Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco in caso d'emergenze sanitarie e d'igiene pubblica a carattere locale, adotta ordinanze con tingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni, comprese l'adozione d'ordinanze, attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo

sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO V LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 38 Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali prevista da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento per le commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, la presidenza è attribuita alle opposizioni.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati.

3. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 39
La partecipazione dei cittadini
all'amministrazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica all'attività della Amministrazione Comunale di tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale che comunque abbiano con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi amministrati dal Comune.

2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione alla vita pubblica del Comune dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 40
La partecipazione
delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini alla amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività, di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni femminili, le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; enti morali ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che

spettano al Comune nelle forme di cui al comma 1 e 2 art. 9 D.Lgs. 267/2000. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 L. 349/86 possono proporre azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale secondo quanto previsto dal comma 3 art. 9 D.Lgs. 267/2000.

Art. 41 Consultazioni

1. Allorché si tratti di argomenti coinvolgenti interessi che a loro competono, nella preparazione dei propri atti e provvedimenti, il Comune può consultare, anche su loro richiesta e assegnando un termine per le risposte, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle attività professionali e della cooperazione, le altre organizzazioni economiche e sociali, individuate dal regolamento.

2. La consultazione è comunque obbligatoria in occasione dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei piani e/o programmi di opere pubbliche, del piano regolatore generale e delle sue varianti generali, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

Art. 42 Consulte

1. Il Consiglio Comunale può costituire delle Consulte su determinate materie oppure per aree omogenee del territorio comunale al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione all'Amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini mediante attività propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.

2. Un apposito regolamento prevede le modalità di organizzazione funzionamento e formazione delle singole Consulte.

Art. 43 Comitati di gestione

1. Il Consiglio Comunale può favorire una maggior partecipazione della libera associazione e degli organismi dei cittadini alla gestione di determinati servizi o attività, può costituire dei Comitati con compito di collaborare con

l'Amministrazione Comunale nella gestione, programmazione e organizzazione di attività e servizi.

2. Un apposito regolamento prevede le modalità di organizzazione funzionamento e formazione dei singoli Comitati di gestione.

Art. 44 Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove quale organismi di partecipazione e consultazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione Comunale in ordine a problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti e gli interessi collettivi. Ugualmente possono essere promossi forum prima di proporre o adottare un provvedimento a contenuto programmatico o avente fini generali o di grande rilievo per tutto o parte del territorio Comunale o per la gestione di servizi. I cittadini singoli o associati possono chiedere al Sindaco la convocazione di forum.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensione Comunale o sub-Comunale; possono avere carattere periodico od essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ai forum partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti del Comune responsabili delle materie portate all'ordine del giorno. La convocazione viene effettuata dal Sindaco solitamente mediante manifesti e comunicati stampa almeno 5 giorni prima, fatto salvo i casi d'urgenza ove viene convocato almeno 2 giorni prima. Dei forum deve essere data la massima pubblicità.

Art. 45 Ricerche e sondaggi

1. Al fine di avere una maggior conoscenza su determinati orientamenti dei cittadini o per acquisire ulteriori dati su alcune materie il Comune può effettuare ricerche e sondaggi anche tramite questionari tra la popolazione in ordine a determinati temi materie o servizi.

Art. 46 Petizioni e proposte

1. È cittadini singoli o associati possono fare istanza al Sindaco nel caso di richiesta di risposta scritta, questa deve essere data entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La petizione deve indicare la persona cui fare riferimento per la risposta e deve essere sottoscritta con firma autenticata nei modi previsti per legge da almeno 50 elettori del Comune.

3. La proposta deve contenere anche lo schema dell'atto amministrativo da approvare, conforme a quanto previsto dalla L 142/90, e deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi previsti per legge da almeno 1/20 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il Sindaco, la Giunta Municipale o il Consiglio Comunale, a seconda della competenza entro 90 giorni dalla ricezione della petizione comunica le determinazioni adottate.

CAPO II IL REFERENDUM

Art. 47 Referendum consultivo

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a verificare la corrispondenza tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi su atti generali e normativi del Comune; il referendum può essere richiesto da 1/10 di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure su decisione del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei Consiglieri in carica.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Non possono essere sottoposti a referendum gli atti e i procedimenti concernenti:

- a) elezioni, designazioni, nomine, decadenze, revoche;
- b) personale del Comune o di sue aziende speciali o istituzioni;
- c) regolamento del Consiglio Comunale;
- d) bilancio contabilità e tributi;
- e) materie sulle quali l'Amministrazione deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
- f) pareri richiesti da disposizione di legge.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti. Contro la dichiarazione di ammissibilità del referendum è ammesso ricorso nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento.

6. L'autenticazione delle firma ai fini della indizione di un referendum avviene a norma delle vigenti disposizioni di legge.

7. Il referendum deve essere svolto entro 6 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 48

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori per le elezioni comunali e il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito del referendum è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 49

Norme attuative del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 50

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato di esame di domande progetti, provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza esattezza e tempestività.

4. La pubblicità degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art. 51

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato con le modalità stabilite dal regolamento, in genere a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito da una dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 52 Segreto d'ufficio

1. Il Segretario ed i pubblici impiegati dell'Amministrazione e i componenti del Consiglio Comunale devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative in corso e concluse, ovvero notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme di cui al Capo VI, L. 7/8/90 n. 241, dall'art 10 D.Lgs. 267/2000 nonché dal presente statuto.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 53 Difensore Civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico di segnalare all'Amministrazione eventuali illegittimità, disfunzioni e ritardi relativi alla sua attività amministrativa ed essa dovrà darne risposta scritta entro 30 giorni.

3. Gli spetta altresì di vigilare l'ufficio su segnalazione di singoli cittadini ovvero su segnalazione dei soggetti di cui all'art 41, sullo svolgimento da

parte dell'Amministrazione Comunale e degli Enti ed Aziende dipendenti dell'attività amministrativa che coinvolge loro specifici interessi.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti od Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia annessa alla questione trattata, comprese quelle riservate di cui all'art. 51, con obbligo però di preservarne la riservatezza.

5. Nello svolgimento della sua funzione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.

6. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico.

Art. 54 Requisiti e nomina

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone di comprovata autorità ed integrità che abbiano una maturata esperienza nel campo della tutela dei diritti non siano dipendenti della stessa Amministrazione Comunale e non abbiano incarichi direttivi od esecutivi in sede di partito e altre cariche elettorali pubbliche.

2. La sua elezione avviene da parte del Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti in uno dei modi seguenti:

- a) sulla base di una rosa di candidati che è formata con il concorso attivo degli strumenti di partecipazione popolare (forum e consultazioni) oppure sottoposta preliminarmente agli stessi, garantendo, comunque una vasta consultazione dei cittadini;
- b) mediante convenzione con altri comuni vicini;
- c) mediante apposita convenzione con la Regione Liguria.

Art. 55 Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico rimette al Consiglio Comunale entro il mese di Marzo di ogni anno la relazione generale sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni o suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale esaminata la relazione adotta le determinazioni di competenza che ritenga opportune.

Art. 56
Termine dell'incarico

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 57
Regolamentazione

1. La causa di decadenza e revoca, le funzioni, i compiti, i poteri ed ogni altra norma organizzativa saranno definiti in apposito regolamento.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 58
Principi generali

1. L'attività amministrativa del Comune di S. Stefano di Magra si ispira ai principi della pubblicità, della chiarezza e della motivazione degli atti, della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché ai criteri della semplicità e della celerità di procedure, fermo restando il rispetto delle condizioni essenziali stabilite dalla legge.

2. L'organizzazione amministrativa del Comune è informata al carattere professionale delle strutture ed al coordinamento della loro azione,

nell'intento di realizzare i compiti e gli obiettivi dell'ente, secondo risultati e tempi coerenti all'interesse della collettività.

Art. 59

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Le OO.SS. di categoria partecipano attivamente alla elaborazione di detti regolamenti mediante specifiche consultazioni nelle varie fasi di preparazione e formazione.

Art. 60

Struttura Comunale

1. La Struttura comunale si articola in settori. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea. Il settore può articolarsi in "servizi", "uffici" e anche in "unità operative".

Art. 61

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà, dei diritti fondamentali e della pari opportunità;
- g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

6. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

CAPO II RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 62 Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

2. L'Amministrazione Comunale con propria deliberazione individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

3. A detto ufficio sono attribuite le competenze previste, nella materia specifica, dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro e della normativa vigente.

4. Per le responsabilità di amministratori e dipendenti si applicano gli artt. 18 e 30 del T. U. 10/1/1957 n. 3 relativi alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato nonché art. 94 D.Lgs. 267/2000.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 63 Nomina, ruolo e funzioni

1. Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui agli artt. 98 e 99 D.Lgs. 267/2000. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. In caso di mancato esercizio del potere di nomina il Segretario in servizio si intende confermato. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, per violazione dei doveri d'ufficio.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, salvo che il Sindaco, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 267/2000, abbia nominato un Direttore Generale.

3. Il Segretario Comunale inoltre:

- a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale e ne cura la verbalizzazione.
- b) Appone sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sulle determinazioni dei responsabili dei servizi il visto, non vincolante, di conformità alla legge, all'ordinamento giuridico, allo statuto, ai regolamenti.
- c) Può rogare contratti in cui è parte l'Amministrazione Comunale e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune.
- d) Può esercitare altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento o conferitigli dal Sindaco.
- e) Convoca e presiede le conferenze dei responsabili dei settori.
- f) Adotta, con i responsabili dei settori, i provvedimenti relativi alla applicazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti del Comune, così come previsto nel Regolamento di attuazione.
- g) Può essere nominato nelle Commissioni di gara e di concorso in qualità di esperto.

Art. 64
Il Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. L'incarico e la copertura del posto relativo, previsto dalla Pianta Organica, avviene nel rispetto dei requisiti di titolo di studio previsti per l'accesso alla carica di Segretario Comunale. Coordina, di concerto col Segretario Comunale, l'attività dei Responsabili dei Servizi e dei relativi Uffici.

Art. 64 bis
Il Direttore Generale

1. Provvede ad attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintende alla gestione dell'Ente, propone alla Giunta il Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 D.Lgs. 77/95 e predisporre il Piano degli obiettivi previsto dall'art. 40 D.Lgs. 77/95.

2. Il Sindaco può con decreto nominare il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Municipale, individuato mediante una convenzione con altri Comuni le cui popolazioni sommate raggiungano 15.000 abitanti. Il Sindaco può comunque affidare i compiti di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco e può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 64 ter
Responsabili dei Settori

1. Curano in piena autonomia organizzativa i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici e di programmazione (es. procedure di appalto e concorsi, atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa, di atti di amministrazione e gestione del personale, provvedimenti di autorizzazione, concessioni, attestazioni, certificazioni, ecc.).

2. Adottano in via generale gli atti conclusivi del procedimento amministrativo e le determinazioni ad esso correlate, avvalendosi in questo della piena e responsabile collaborazione dei dipendenti della struttura.

3. Sono responsabili dell'andamento degli uffici, della gestione del personale, delle risorse assegnate e degli obiettivi programmati, per i quali devono disporre di adeguate risorse umane e finanziarie.

4. Gli obiettivi raggiunti saranno verificati da un nucleo di valutazione o servizio di controllo interno.

Art. 64 quater
Incarichi ex art. 110 D. Lgs.vo 267/2000

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare anche al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs.vo 267/00.

Art. 65
Conferenza dei responsabili di settore

1. È istituita la conferenza dei responsabili di settore con compiti di coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e con competenza consultiva e propositiva in questioni di rilevante importanza di carattere generale inerenti la attività del Comune e la sua organizzazione.

2. Ha compiti di programmare l'attività di Servizi e Uffici con l'obiettivo di semplificare le procedure di lavoro interno e di dare risposte celeri agli utenti.

3. Può essere investito dell'esame di una pratica di particolare complessità e che richieda il concorso di più settori, al fine di fornire gli elementi utili ad accelerare la definizione del procedimento.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal Segretario Comunale o dal Vice-Segretario.

TITOLO V

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I I SERVIZI

Art. 66 Servizi

1. Il Comune può provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali o siano destinate a promuovere lo sviluppo civile ed economico delle comunità locali.

2. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio diretto dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una "azienda" o una "istituzione";

b) in concessione a terzi, quando sussistono le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di "di azienda speciale" anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo "istituzione" per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 67

Aziende speciali ed Istituzioni

1. Le Aziende speciali di cui all'articolo che precede sono dotate di personalità giuridica ed operano con autonomia imprenditoriale secondo il proprio statuto che deve prevedere, fra l'altro, un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

2. La costituzione delle Aziende speciali è deliberata dal Consiglio Comunale che ne approva lo statuto a maggioranza assoluta.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale la cui attività è soggetta al controllo dei revisori dei conti del Comune.

5. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggiare il bilancio secondo quanto prevede la legge.

1. Sono organi delle Aziende speciali e delle Istituzioni:

a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale tra soggetti dotati di particolari competenze tecniche (oppure: professionali e/o imprenditoriali). Il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri per ciascuna Azienda speciale o Istituzione, la durata in carica degli stessi, le condizioni di incompatibilità ed i casi di revocabilità.

b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere revocato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione (eventualmente specificare i motivi della revoca).

c) Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale. È nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei componenti del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta, tra soggetti in possesso delle competenze tecniche e delle qualifiche professionali relative al settore in cui è destinato ad operare secondo le norme dello Statuto o del regolamento dell'Azienda speciale, o dei regolamenti comunali in caso di Istituzioni. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla legge o al regolamento.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'Azienda e dell'Istituzione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali indicati da regolamenti, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla eventuale copertura dei costi sociali ove approvati dal Consiglio Comunale.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE

Art. 68
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare a maggioranza assoluta la stipula di convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia di La Spezia o altre secondo le norme di legge.

Art. 69
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta di partecipare alla costituzione di un Consorzio con altri Comuni o con la Provincia di La Spezia o con le altre Province per la gestione associata di uno o più servizi. Alla gestione del Consorzio si applicano le norme che regolano le Aziende speciali secondo l'art. 31, punto 8, e art. 14 del D.Lgs. 267/2000.

2. La costituzione del Consorzio, i rapporti fra gli enti partecipanti, la costituzione degli organi sono disciplinati dalla legge.

Art. 70
Accordo di programma

1. Il Sindaco, edotto il Consiglio Comunale, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti o soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso secondo le norme di legge.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

CAPO I

CONTROLLO DI GESTIONE E AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 71 Controllo di gestione

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica.

2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura di programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Art. 72 Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente statuto e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 73 Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione delle opere, interventi o

alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una-tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini costituite da prestazioni d'opera, somme di denaro, donazioni, ecc. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati ed organismi di partecipazione.

4. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

5. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati.

6. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuali nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

7. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi.

Art. 74 Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti sistemi ed i meccanismi volti ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del Codice

Civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Art. 75

Demanio e patrimonio

1. Il demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.

2. L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste dalla regolamentazione sull'amministrazione del patrimonio.

3. In ogni caso detti beni devono risultare da inventari tenuti ai sensi di legge.

CAPO III

APPALTI E CONTRATTI

Art. 76

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla

legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

a) il fine che con il contratto s'intende proseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

Le deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, effetti ed in generale a tutti i contratti sono comunicati al Prefetto contestualmente all'affissione all'Albo.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Art. 77

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti in quanto compatibili con le norme del presente Statuto e con la legge.

3. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione divenuta esecutiva.

4. Alla realizzazione dei regolamenti partecipano tutti i soggetti previsti dal presente Statuto e dalla vigente legislazione.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 78

Revisione e abrogazione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 D.Lgs. 267/2000.

2. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima dei 3 anni da quando l'iniziativa è stata respinta.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 79 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.